

DCO 20/10

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE PER IL
TERZO PERIODO DI REGOLAZIONE**

Orientamenti finali

**Secondo documento per la consultazione diffuso nell'ambito del procedimento
avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno
2009, ARG/gas 72/09**

1 luglio 2010

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato con la deliberazione 15 giugno 2009, ARG/Gas 72/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 72/09), il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2010 – 2014 (terzo periodo di regolazione), ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il presente documento per la consultazione fa seguito alla consultazione del 21 aprile 2010, DCO 8/10 (di seguito: primo documento per la consultazione) ed espone gli orientamenti finali dell'Autorità, anche alla luce delle risultanze della prima fase di consultazione (la cui sintesi è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it) e delle informazioni acquisite tramite specifiche richieste dati alle imprese. Al fine di consentire una precisa valutazione da parte degli operatori, le proposte vengono integrate riportando in allegato la bozza di articolato del provvedimento oggetto di successiva deliberazione.

Il procedimento sulle tariffe di stoccaggio di gas naturale è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR).

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 20 luglio 2010.

Di tali osservazioni e proposte si renderà conto nel provvedimento finale e nella collegata relazione tecnica. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione anche in forma anonima.

Il provvedimento finale è previsto che venga approvato nella prima decade del mese di agosto 2010.

*I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti **attraverso il servizio telematico** interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.*

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazionestoccaggio@autorita.energia.it

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Tariffe***

*e-mail: consultazionestoccaggio@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I.....	5
OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR.....	5
1 Oggetto della consultazione	5
2 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità.....	5
<i>Stabilità regolatoria</i>	<i>6</i>
<i>Coerenza dei meccanismi tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato.....</i>	<i>7</i>
3 Inquadramento procedurale ai fini AIR.....	7
4 Orientamenti finali relativi alla determinazione delle tariffe per il terzo periodo di regolazione	11
5 Struttura del documento.....	12
PARTE II	13
DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI.....	13
6 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe.....	13
7 Possibile evoluzione del trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali	14
8 Ambito di applicazione.....	16
9 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di stoccaggio..	17
10 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	17
<i>Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio</i>	<i>18</i>
11 La remunerazione del capitale investito riconosciuto	19
<i>Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)</i>	<i>19</i>
<i>Rendimento del capitale di rischio (Ke).....</i>	<i>20</i>
<i>Rendimento delle attività prive di rischio (rf)</i>	<i>20</i>
<i>Premio per il rischio di mercato (ERP)</i>	<i>20</i>
<i>Rischio sistematico (β).....</i>	<i>20</i>
<i>Costo del debito (K_d)</i>	<i>22</i>
<i>Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (tc e T)</i>	<i>22</i>
<i>Tasso d'inflazione (rpi)</i>	<i>23</i>
<i>Scenari di riferimento per la fissazione del WACC.....</i>	<i>23</i>
12 La determinazione della quota di ammortamento	24
13 Il trattamento dei costi di ripristino.....	25
14 Determinazione dei costi operativi riconosciuti.....	27
15 Ripartizione dei ricavi	29

16	16 Criteri di incentivazione per lo sviluppo dei siti di stoccaggio	29
	<i>Trattamento dei costi compensativi.....</i>	<i>30</i>
	<i>Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio</i>	<i>31</i>
	<i>Altri contributi per ricadute sul territorio.....</i>	<i>31</i>
	<i>Riconoscimento degli oneri finanziari.....</i>	<i>31</i>
17	17 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese di stoccaggio.....	31
18	18 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari.....	32
	<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto .</i>	<i>32</i>
	<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti</i>	<i>32</i>
	<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti.....</i>	<i>32</i>
	<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del corrispettivo unitario variabile CVS.....</i>	<i>32</i>
	<i>Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento</i>	<i>32</i>
	<i>Aggiornamento a seguito di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio.....</i>	<i>32</i>
19	19 Criteri per la fissazione dell'X-factor	33
	PARTE III.....	34
	STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	34
20	20 La struttura tariffaria	34
	<i>Tariffa unica nazionale.....</i>	<i>34</i>
	<i>Tariffa di stoccaggio per il servizio su base continuo annuale.....</i>	<i>34</i>
	<i>Modalità di calcolo dei corrispettivi di capacity.....</i>	<i>36</i>
	<i>Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico.....</i>	<i>36</i>
	<i>Il corrispettivo unitario variabile</i>	<i>36</i>
	<i>Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione.....</i>	<i>36</i>
	<i>Meccanismo di perequazione del sistema</i>	<i>37</i>
21	21 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio.....	37
22	22 Enucleazione dei costi relativi al servizio di misura riconosciuti dalle tariffe di stoccaggio.....	37

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il 31 marzo 2010 si è concluso il secondo periodo di regolazione relativo alle condizioni tariffarie dell'attività di stoccaggio di gas naturale, disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 72/09, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, vale a dire per il periodo 2010-2014.
- 1.3 L'Autorità, con la delibera 23 febbraio 2010 ARG/gas 21/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 21/10), ha prorogato, per il periodo 1 aprile 2010-31 dicembre 2010, le tariffe in vigore per l'anno termico 2009-2010.
- 1.4 Il procedimento in materia di tariffe di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione si svolge in parallelo con il procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, avviato con deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09, in relazione al quale il 29 aprile 2010 è stato emanato il documento per la consultazione "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale - Prima Consultazione" (DCO 11/10).
- 1.5 Il presente documento, tenuto conto delle risultanze della prima fase di consultazione¹ e delle informazioni acquisite tramite specifiche richieste di dati alle imprese, delinea gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014.
- 1.6 Al fine di consentire una precisa valutazione da parte degli operatori, le proposte vengono integrate riportando in allegato la bozza di articolato del provvedimento oggetto di successiva deliberazione.

2 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 2.1 Nella deliberazione ARG/gas 72/09 di avvio del procedimento per il terzo periodo di regolazione delle tariffe di stoccaggio, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto delle seguenti esigenze generali:

¹ La sintesi delle osservazioni al primo documento per la consultazione è disponibile sul sito internet dell'Autorità, nella sezione dedicata ai documenti per la consultazione; nella sintesi non sono state incluse le osservazioni dei soggetti che hanno richiesto di salvaguardare la riservatezza o la segretezza della documentazione inviata.

- a) della necessità di mantenere meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
 - b) della necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;
 - c) dell'esigenza di procedere, ove possibile, con una ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e di regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - d) delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.
- 2.2 Con riferimento alle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas, si evidenzia che l'Autorità sta valutando la possibilità di estendere l'applicazione di meccanismi di flessibilità per l'assegnazione della capacità di stoccaggio agli utenti, attraverso l'adozione di procedure concorsuali limitatamente a una parte della capacità di stoccaggio disponibile. Nel presente documento di consultazione saranno esclusivamente indicate le modalità di trattamento dei maggiori ricavi conseguiti dalle imprese di stoccaggio rispetto ai ricavi di riferimento, per effetto dell'eventuale introduzione di suddette procedure concorsuali.
- 2.3 Sulla base di tali indicazioni, e tenuto conto della natura del procedimento in corso, si ritiene opportuno confermare gli obiettivi di carattere generale già indicati nel primo documento per la consultazione. In particolare:
- a) favorire la stabilità regolatoria;
 - b) garantire la coerenza dei criteri tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato.

Stabilità regolatoria

- 2.4 L'Autorità ritiene che assicurare la stabilità di principi e criteri della regolazione tariffaria sia un obiettivo fondamentale. Garantire la certezza sulle modalità di riconoscimento dei costi e sulle logiche di aggiornamento dei medesimi, infatti, non solo all'interno del periodo di regolazione ma anche tra un periodo e l'altro, riduce il cosiddetto "rischio regolatorio" per le imprese esercenti, con effetti positivi per il costo del capitale e la propensione ad investire delle imprese stesse.
- 2.5 Della stabilità regolatoria, in ultima analisi, possono giovare i clienti finali dei servizi oggetto di regolazione: la minor rischiosità, a parità di capitale investito, si traduce in tariffe più basse e la maggior propensione all'investimento garantisce l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della domanda.
- 2.6 In sede di consultazione, alcuni operatori hanno evidenziato che alcune delle previsioni contenute nel documento per la consultazione rappresentino elementi di discontinuità rispetto ai criteri di determinazione tariffaria applicati nel secondo periodo di regolazione. In particolare, alcune imprese di stoccaggio hanno segnalato che una riduzione del tasso di remunerazione del capitale

investito riconosciuto per l'attività di stoccaggio comporterebbe una significativa discontinuità regolatoria.

- 2.7 Al riguardo va considerato che il primo documento per la consultazione ha confermato sostanzialmente gli stessi criteri di regolazione tariffaria applicati nel secondo periodo di regolazione² e, conseguentemente, gli affinamenti proposti non possono essere considerati in contrasto con il principio della stabilità regolatoria. In particolare, per quanto riguarda la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, si rileva peraltro che l'adeguamento dei singoli parametri utilizzati per il calcolo di tale tasso alle condizioni di mercato è parte integrante del processo di revisione tariffaria di ciascun periodo di regolazione.

Coerenza dei meccanismi tariffari con lo sviluppo di meccanismi di mercato

- 2.8 Come evidenziato nelle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio del gas naturale di cui alla deliberazione 28 maggio 2009, VIS 51/09, condotta congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità di allocazione della capacità di stoccaggio potrebbero evolvere verso criteri di mercato, nell'ambito delle attuali priorità di accesso. In particolare, le procedure di allocazione potrebbero avvenire tramite asta, al fine di far emergere il valore delle risorse di flessibilità acquisibili attraverso la capacità di stoccaggio, fornendo quindi un utile segnale per orientare le decisioni di investimento dei soggetti che intendono sviluppare nuova capacità di stoccaggio circa la sua scarsità o abbondanza, anche con riferimento al regime regolatorio da adottare (regolato od esente da *Third Party Access*).
- 2.9 L'Autorità, con il presente documento per la consultazione, intende pertanto apportare le opportune modifiche all'attuale quadro regolatorio al solo fine di assicurare una coerenza tra i meccanismi di regolazione tariffaria e l'estensione di procedure di accesso alla capacità di stoccaggio su base concorsuale.
- 2.10 Le eventuali modifiche ai criteri di conferimento della capacità di stoccaggio e i necessari approfondimenti saranno oggetto di un apposito procedimento, nell'ambito del quale verrà anche individuata la quota parte di capacità che sarà offerta su base concorsuale e quella che eventualmente continuerà ad essere offerta su base regolata. Fino alla modifica del quadro regolatorio continueranno a valere le disposizioni di cui alla deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05).

3 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 3.1 La deliberazione ARG/gas 72/09 ha disposto che il procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale fosse inserito tra i procedimenti oggetto dell'analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).

² A titolo meramente esemplificativo si consideri il mantenimento del criterio del costo storico rivalutato per la determinazione del capitale investito riconosciuto, la conferma della metodologia del *weighted average cost of capital* per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, ecc..

- 3.2 Nel primo documento per la consultazione sono stati privilegiati per l'analisi *AIR* i possibili interventi di revisione della regolazione vigente che presentano, potenzialmente, un significativo impatto (anche in termini di gestione amministrativa) sia sugli esercenti dei servizi sia sugli utenti del servizio di stoccaggio. Per gli interventi valutati secondo la metodologia *AIR* sono stati individuati obiettivi specifici, considerati dall'Autorità come maggiormente rilevanti per l'analisi dell'impatto della regolazione. Le diverse alternative di regolazione proposte sono state esaminate in maniera prevalentemente qualitativa.
- 3.3 In particolare, nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha sottoposto ad *AIR* i seguenti argomenti:
- a) trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali per l'allocazione di capacità di stoccaggio;
 - b) modalità di riconoscimento dei costi di ripristino;
 - c) criteri per la definizione del coefficiente di recupero di produttività.
- 3.4 Le imprese partecipanti alla consultazione non hanno prodotto elementi che evidenzino la necessità di estendere la metodologia *AIR* ad aspetti ulteriori a quelli indicati, dai quali pertanto restano esclusi quelli relativi ai criteri di conferimento per i quali l'analisi *AIR* sarà eventualmente disposta nell'ambito di uno specifico procedimento avviato al fine di modificare i criteri di accesso al servizio di stoccaggio.

Avanzamento del procedimento

- 3.5 Il procedimento per la definizione delle regole per il terzo periodo di regolazione tariffaria, in coerenza con la metodologia *AIR*, ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità. In particolare:
- a) in data 9 marzo 2010 la Direzione Tariffe ha attivato una serie di raccolte dati presso le imprese di stoccaggio finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili;
 - b) in data 21 aprile 2010 è stato emanato il primo documento per la consultazione (DCO 8/10), in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 24 maggio 2010;
 - c) nella prima metà dell'anno 2010 la Direzione Tariffe ha attivato una fase ricognitiva, anche tramite l'attivazione di tavoli tecnici con le imprese di stoccaggio di gas naturale e di incontri tematici con le Associazioni di categoria (di seguito: *Focus Group*);
 - d) nel mese di giugno 2010 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità la sintesi delle osservazioni ricevute in relazione al primo documento per la consultazione.
- 3.6 Successivamente all'emanazione del presente documento per la consultazione, valutate le osservazioni che verranno inviate entro il termine improrogabile del 20 luglio 2010 e completate le analisi delle informazioni e dei dati resi disponibili dagli operatori, sarà possibile procedere con la pubblicazione del provvedimento finale entro la prima decade del mese di agosto 2010.

Tavoli tecnici con le imprese e incontri tematici con le Associazioni

3.7 Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 72/09, in coerenza con la metodologia AIR, nella prima metà dell'anno 2010, la Direzione Tariffe ha avviato una fase ricognitiva, anche tramite incontri specifici con le imprese di stoccaggio e le associazioni. In particolare, sono stati organizzati tavoli tecnici con le imprese di stoccaggio del gas naturale nel mese di marzo 2010 ed incontri tematici (di seguito richiamati anche come *Focus group*) con le associazioni di categoria nel mese di maggio 2010.

3.8 Si riportano di seguito alcuni sintetici richiami in relazione agli aspetti principali affrontati, distinti tra imprese di stoccaggio e associazioni di categoria.

- Imprese di stoccaggio

Le imprese di stoccaggio hanno evidenziato le seguenti esigenze:

- garantire la coerenza tra i criteri di regolazione tariffaria ed i criteri di accesso al servizio di stoccaggio, con particolare riferimento all'evoluzione della disciplina in materia di esenzione del diritto di accesso di terzi;
- tener conto delle criticità operative e gestionali derivanti dal passaggio dall'anno termico all'anno solare come periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe;
- potenziare il meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, prevedendo adeguate forme di incentivazione anche per gli interventi in sovra-pressione;
- prevedere il riconoscimento dei costi operativi emergenti dallo sviluppo dei nuovi investimenti nonché dei costi di natura straordinaria che le imprese di stoccaggio si trovano a sostenere per esigenze legate allo sviluppo dei progetti;
- prevedere il riconoscimento dei costi operativi incrementali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 11/07 in materia di *unbundling* funzionale e contabile;
- rivedere le modalità di trattamento regolatorio dei costi relativi alle chiusure minerarie e al ripristino ambientale dei siti, prevedendo il loro riconoscimento attraverso una quota di ammortamento da accantonare in un apposito fondo, al fine di assicurare una maggiore certezza circa la possibilità di recuperare tali costi in tariffa;
- riconoscere delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni di *cushion gas*.

- Associazioni di categoria

Con riferimento alle proposte indicate nel primo documento per la consultazione le associazioni hanno espresso, in generale, una posizione favorevole al mantenimento degli attuali criteri generali di regolazione tariffaria ed hanno evidenziato in particolar modo i seguenti aspetti:

- *Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe*

Le associazioni hanno condiviso la proposta di adottare l'anno solare come riferimento per l'applicazione delle tariffe, ma hanno sottolineato la necessità di disporre delle tariffe con un sufficiente anticipo rispetto al periodo di applicazione, al fine di stimare in maniera affidabile i costi del servizio di stoccaggio in tempi utili per la predisposizione delle offerte commerciali ai clienti finali.

○ *Trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio*

Le associazioni hanno in generale apprezzato l'inclusione nel documento per la consultazione di elementi relativi all'evoluzione del quadro regolatorio su un orizzonte di medio-lungo periodo, con particolare riferimento ai criteri di regolazione tariffaria nel caso in cui vengano introdotte delle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio. Al riguardo è stata tuttavia evidenziata la necessità di tenere conto di eventuali interventi normativi, attualmente in fase di predisposizione, che potrebbero mutare il quadro normativo di riferimento per il servizio di stoccaggio. Inoltre alcune associazioni hanno richiesto che, almeno in una fase iniziale, sia mantenuto un servizio regolato finalizzato ad assicurare le esigenze di modulazione dei clienti civili. Altre associazioni hanno richiesto la possibilità di consentire alle imprese di stoccaggio di continuare in ogni caso ad operare in un contesto regolato, al fine di assicurare la sostenibilità degli investimenti già programmati.

Per contro, alcune associazioni hanno manifestato una posizione contraria all'introduzione di procedure concorsuali in quanto l'utilizzo di meccanismi di mercato potrebbe fornire segnali distorti e, in un contesto di scarsità delle risorse, portare ad un notevole incremento del costo del servizio.

Per quanto riguarda gli eventuali impatti derivanti dall'introduzione di procedure concorsuali sui criteri di regolazione tariffaria, è stato evidenziato che:

- tale modifica al quadro regolatorio potrebbe risultare incoerente con il mantenimento di una tariffa unica nazionale;
- sarebbe opportuno superare l'attuale meccanismo di incentivazione ai nuovi investimenti, basato sul riconoscimento di una maggiore remunerazione al capitale investito, in quanto i segnali espressi dal mercato dovrebbero fornire un segnale efficiente per la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio.

○ *Flessibilità del servizio di stoccaggio*

Alcune associazioni hanno chiesto di introdurre misure che favoriscano una maggiore flessibilità nell'acquisizione della capacità di stoccaggio prevedendo l'introduzione, tra l'altro, di meccanismi di assegnazione della capacità su base giornaliera.

Gli Uffici hanno evidenziato che eventuali variazioni delle modalità di allocazione delle risorse saranno oggetto di uno specifico procedimento finalizzato alla modifica dei criteri di cui alla deliberazione n. 119/05.

○ *Struttura della tariffa di stoccaggio*

Un'associazione ha segnalato la necessità di incrementare gli sconti tariffari applicati alle movimentazioni in controflusso al fine di riflettere i benefici che tali movimentazioni apportano al sistema del gas. Inoltre è stata richiesta l'eliminazione del doppio pagamento del corrispettivo unitario variabile CVS per i quantitativi di gas in giacenza presso l'impresa di stoccaggio alla fine del periodo di erogazione, in quanto tali quantitativi forniscono un contributo alla prestazioni di punta del sistema di stoccaggio.

○ *Costi di ripristino*

Nel corso del *Focus group* un'associazione ha evidenziato la propria preferenza per l'ipotesi B.2 che prevede il riconoscimento di una quota di accantonamento annua, determinata in misura pari al rapporto tra il valore del costo stimato degli oneri di ripristino e la vita utile residua del giacimento di stoccaggio.

4 Orientamenti finali relativi alla determinazione delle tariffe per il terzo periodo di regolazione

4.1 L'Autorità, al fine di perseguire le esigenze e gli obiettivi di carattere generale descritti nel capitolo 2, ritiene opportuno sottoporre a consultazione i seguenti orientamenti finali:

- a) prevedere che il riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio possa essere rappresentato dall'anno solare, anziché dall'anno termico;
- b) destinare gli ulteriori ricavi (rispetto ai ricavi di riferimento) derivanti dall'eventuale introduzione di procedure concorsuali per l'allocatione di capacità di stoccaggio alla riduzione degli oneri del sistema del gas e dei corrispettivi tariffari;
- c) incentivare lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio, anche per garantire un'offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto all'esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno, confermando sostanzialmente la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti applicata nel secondo periodo di regolazione e prevedendo che nel corso del terzo periodo di regolazione siano introdotti meccanismi per l'accelerazione dei nuovi investimenti;
- d) confermare la previsione di un fattore correttivo che assicuri all'impresa la quota dei ricavi di *capacity*;
- e) introdurre una apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio;
- f) applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del cosiddetto *profit sharing*, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 50/06;
- g) prevedere che il coefficiente di recupero di produttività sia dimensionato per ciascuna impresa sulla base dell'incremento delle efficienze registrate nel secondo periodo di regolazione;

- h) mantenere l'attuale meccanismo di riconoscimento dei costi per i consumi tecnici relativi alle fasi di iniezione ed erogazione;
- i) modificare la vita utile di alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva e renderle coerenti con i provvedimenti adottati nel settore del gas;
- j) sottoporre la quota parte dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante l'applicazione della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- k) aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibili agli ammortamenti in coerenza con i meccanismi adottati per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto;
- l) determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
- m) confermare una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di stoccaggio;
- n) confermare, alla luce della carenza di offerta di stoccaggio, l'adozione di una tariffa unica nazionale accompagnata da un meccanismo di perequazione, che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
- o) mantenere un'articolazione dei corrispettivi che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacità di punta di erogazione;
- p) prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio offerto dall'impresa, come definito ai sensi della deliberazione n. 119/05, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza;
- q) enucleare i costi afferenti il servizio di misura del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto ai fini della determinazione del corrispettivo per la remunerazione del servizio di cui alla deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09).

5 Struttura del documento

5.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva e procedurale (Parte I), è organizzato in ulteriori tre parti ed in particolare:

- Parte II, nella quale sono descritti i criteri generali cui l'Autorità intende attenersi nella determinazione del vincolo sui ricavi;
- Parte III, dedicata alle problematiche specifiche di struttura e articolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale;
- Allegato A, nel quale è riportata la bozza di articolato del provvedimento finale.

PARTE II

DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI

6 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe

- 6.1 L'Autorità, anche in considerazione di quanto emerso nel corso del processo di consultazione, intende confermare la proposta di adottare l'anno solare come riferimento a fini tariffari, in modo da allineare la regolazione tariffaria dello stoccaggio con quella del trasporto³ e della distribuzione⁴.
- 6.2 Come già indicato nel primo documento per la consultazione, un disallineamento tra il conferimento di capacità e la definizione della tariffa di stoccaggio non appare critico nei confronti della contrattualizzazione del cliente finale, dal momento che la tariffa di stoccaggio, come quella di trasporto e distribuzione, dovrebbe essere passante; si consideri inoltre che altri corrispettivi passanti sono attualmente aggiornati trimestralmente.
- 6.3 Al fine di gestire il processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di stoccaggio, l'Autorità con deliberazione ARG/gas 21/10 ha prorogato per il periodo aprile-dicembre 2010 le tariffe relative all'anno termico 2009-2010, prevedendo contestualmente per il suddetto periodo l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento e dei meccanismi di perequazione.
- 6.4 Al fine di limitare l'esposizione finanziaria delle imprese di stoccaggio, l'Autorità propone di confermare le tempistiche previste dalla deliberazione n. 50/06 per la regolazione delle partite economiche relative al meccanismo di perequazione con riferimento all'anno termico 2009-2010, vale a dire entro il 31 ottobre 2010. La liquidazione delle partite relative al periodo aprile-dicembre 2010 sarà effettuata in coerenza con le tempistiche previste a regime, vale a dire entro il 30 giugno 2011.
- 6.5 Alcuni operatori hanno segnalato la necessità di includere i nuovi investimenti realizzati nel 2009 nel calcolo dei ricavi riconosciuti per il periodo transitorio.
- 6.6 L'Autorità non condivide l'ipotesi di considerare gli investimenti del 2009 ai fini della determinazione dei ricavi del periodo transitorio, ma ritiene opportuno allineare le modalità di inclusione degli investimenti realizzati dalle imprese di

³ “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07” approvato con deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09.

⁴ “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)” approvato con deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.

stoccaggio nella determinazione del capitale investito riconosciuto a quelle in vigore per gli altri servizi regolati di elettricità e gas. Pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2011, si considerano gli investimenti sostenuti dalle imprese di stoccaggio al 31 dicembre 2009.

- 6.7 Da ultimo, al fine di tenere conto della richiesta di alcuni operatori di disporre della tariffa di stoccaggio con sufficiente anticipo rispetto al periodo di presentazione delle offerte commerciali ai clienti finali, l'Autorità intende prevedere che, a regime, la fissazione delle tariffe avvenga entro la fine del mese di luglio.

S 1. Esistono ulteriori criticità in merito all'adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio?

S 2. Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la gestione del periodo transitorio, con particolare riferimento ai criteri per limitare l'esposizione finanziaria delle imprese di stoccaggio? In caso negativo, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

7 Possibile evoluzione del trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali

- 7.1 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto modalità alternative di trattamento degli ulteriori ricavi derivanti dall'eventuale introduzione, nel corso del prossimo periodo di regolazione, di meccanismi di mercato per l'allocazione della capacità di stoccaggio, al fine di fare emergere il valore della flessibilità associata al servizio di stoccaggio.
- 7.2 Già nel corso del 2009, l'Autorità, con la deliberazione 2 novembre 2009 ARG/gas 165/09, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 ha introdotto la possibilità di ricorrere a meccanismi di mercato per la cessione della capacità nell'ambito del servizio bilanciamento utenti del trasporto.
- 7.3 Le eventuali modifiche ai criteri di conferimento della capacità di stoccaggio e i necessari approfondimenti saranno oggetto di un apposito procedimento, nell'ambito del quale verrà anche individuata la quota parte di capacità che sarà offerta su base concorsuale e quella che eventualmente continuerà ad essere offerta su base regolata.
- 7.4 In ogni caso, si ritiene che anche la regolazione futura continuerà a prevedere il servizio di "capacità di stoccaggio dedicata" alla modulazione dei clienti civili e che solamente eventuali capacità eccedentarie rispetto alle esigenze di modulazione dei clienti civili saranno allocate attraverso procedure concorsuali.
- 7.5 L'Autorità, anche in considerazione di quanto emerso dalle osservazioni degli operatori, intende confermare gli obiettivi specifici proposti nel primo documento per la consultazione ed in particolare:
- a) garantire la continuità regolatoria;

- b) ridurre il rischio per l'impresa di stoccaggio;
 - c) tutelare i clienti finali di piccole dimensioni con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno;
 - d) fornire incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, mantenendo ancora in capo al regolatore la possibilità di indirizzare l'investimento verso i progetti ritenuti prioritari per il sistema.
- 7.6 Considerata la complessità derivante dall'introduzione di procedure concorsuali, l'Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha sviluppato otto differenti ipotesi di modifica del quadro di riferimento⁵ articolate in funzione dei seguenti tre aspetti critici:
- presenza di una base d'asta per l'assegnazione della capacità;
 - mantenimento di un meccanismo di garanzia dei ricavi;
 - mantenimento dell'attuale meccanismo di incentivazione dei nuovi investimenti.
- 7.7 In sede di consultazione la maggior parte degli operatori, in un'ottica di stabilità regolatoria, ha ritenuto preferibile l'ipotesi A.1, che prevede l'applicazione della tariffa come base d'asta, il mantenimento dei meccanismi di garanzia dei ricavi e degli incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, con la contestuale restituzione agli utenti degli ulteriori ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali.
- 7.8 Le imprese di stoccaggio, tuttavia, hanno evidenziato l'opportunità che almeno una parte degli ulteriori ricavi (rispetto ai ricavi di riferimento) derivanti dalle procedure concorsuali sia trattenuta dalle imprese di stoccaggio, a titolo di incentivo allo sviluppo delle capacità di stoccaggio richieste dal mercato.
- 7.9 Altri operatori hanno invece evidenziato la necessità di abbandonare gradualmente le logiche di garanzia dei ricavi e di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio in relazione all'incremento della capacità di stoccaggio allocata attraverso procedure concorsuali.
- 7.10 L'Autorità, alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, intende confermare la scelta dell'ipotesi A.1, ribadendo che il trattenimento degli ulteriori ricavi derivanti dalle procedure concorsuali, per disponibilità eccedenti le esigenze di modulazione dei clienti civili, deve ritenersi alternativo al meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio già in essere nel secondo periodo di regolazione, a meno che non emergano esigenze di incentivazione di particolari servizi.
- 7.11 Pertanto, l'Autorità intende destinare gli ulteriori ricavi (rispetto ai ricavi di riferimento) derivanti dalle procedure concorsuali, ivi compresi i ricavi conseguiti dalle imprese di stoccaggio attraverso il servizio bilanciamento utenti del trasporto, alla riduzione degli oneri del sistema del gas e dei corrispettivi tariffari.

⁵ Per una descrizione dettagliata di ciascun degli elementi indicati e di ciascuna ipotesi di modifica del quadro regolatorio si rimanda al capitolo 9 del primo documento per la consultazione.

S 3. Esistono ulteriori criticità in merito alla proposta di trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali?

8 Ambito di applicazione

- 8.1 Il presente procedimento è finalizzato alla definizione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, applicate dalle imprese di stoccaggio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti alla capacità assegnata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
- 8.2 Nel caso di un'esenzione dal diritto di accesso di terzi, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, n. 239, i titolari dell'esenzione definiscono liberamente i corrispettivi per l'erogazione del servizio con riferimento alla quota parte di capacità oggetto di esenzione.
- 8.3 Con riferimento alla capacità di stoccaggio realizzata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di Decreto Legislativo recante *“misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, delle legge 23 luglio 2009, n. 99”* (di seguito: schema di Decreto legislativo), l'Autorità intende definire i corrispettivi applicando i medesimi criteri tariffari presentati nel presente documento. Conformemente con quanto indicato all'articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema di Decreto legislativo, le tariffe applicate ai soggetti investitori titolari dei diritti di utilizzazione saranno determinate tenendo conto dei costi effettivi di realizzazione e gestione dei progetti e pertanto in tali casi non sarà applicata la tariffa unica nazionale, di cui al successivo capitolo 20.
- 8.4 Conformemente con quanto previsto all'articolo 9, comma 1, dello schema di Decreto legislativo, la quota di capacità residuale rispetto a quella assegnata ai soggetti investitori potrebbe essere offerta al mercato sulla base di procedure concorsuali. Gli eventuali maggiori ricavi rispetto al vincolo dei ricavi di riferimento, derivanti dall'allocazione di tale capacità, saranno allora trattati in analogia a quanto previsto nel paragrafo 7.11.
- 8.5 Al fine del calcolo delle tariffe per le nuove infrastrutture di stoccaggio, realizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dello schema di Decreto legislativo, gli eventuali contributi erogati dai soggetti investitori saranno trattati come poste rettificative, secondo i criteri di cui al paragrafo 10.1.
- 8.6 Fermo restando che, eventuali deroghe dalle condizioni generali di accesso al servizio potranno essere prese in considerazione solo sulla base di disposizioni di legge, si porrà in futuro il tema di quali costi assegnare alle disponibilità di capacità oggetto di esenzione. In particolare è possibile individuare le seguenti casistiche:
- se gli impianti di stoccaggio venissero interessati da una esenzione totale, i relativi costi potrebbero non essere considerati ai fini tariffari;

- se i nuovi impianti di stoccaggio venissero interessati da una esenzione parziale, i relativi costi dovrebbero essere proporzionalmente ripartiti;
- se infine l'esenzione riguardasse il potenziamento di siti esistenti (esercizio in sovrappressione di giacimenti attivi), anche quote dei costi relativi alle infrastrutture esistenti dovrebbero essere allocate alle capacità in esenzione.

9 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di stoccaggio

- 9.1 Il vincolo sui ricavi rappresenta il massimo ricavo consentito alle imprese che svolgono l'attività di stoccaggio, nel rispetto del quale le imprese calcolano le tariffe di riferimento. Il vincolo sui ricavi dell'attività di stoccaggio deve garantire la copertura dei costi operativi e di capitale (intesi come ammortamento e remunerazione del capitale investito netto).
- 9.2 Pertanto, ai fini regolatori ed in coerenza con l'impostazione adottata nei precedenti periodi di regolazione, il costo riconosciuto che costituisce il ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio è dato dalla somma di:
- remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori (di seguito anche richiamato come *CIR*);
 - ammortamenti economico-tecnici relativi agli immobilizzi patrimoniali riconosciuti per l'esercizio dell'attività di stoccaggio;
 - costi operativi riconosciuti.
- 9.3 Con riferimento a quanto disposto dalla disciplina tariffaria del trasporto gas i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura saranno riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas. Al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, l'Autorità conferma l'enucleazione dei costi relativi al servizio di misura e la definizione, per l'anno 2011, di corrispettivi tariffari transitori applicando i criteri tariffari previsti per il servizio di stoccaggio descritti nei successivi capitoli.

10 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

- 10.1 Si conferma la proposta che in sede di fissazione del valore del *CIR* per il terzo periodo di regolazione concorrono le seguenti voci:
- immobilizzazioni nette;
 - immobilizzazioni in corso;
 - capitale circolante netto;
 - poste rettificative (trattamento di fine rapporto, contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari, fondo relativo ai costi di ripristino).

- 10.2 In merito ai criteri di determinazione del *CIR*, l’Autorità, in considerazione della sostanziale condivisione dei criteri proposti da parte degli operatori, intende confermare quanto indicato nel primo documento per la consultazione, con riferimento ai paragrafi da 11.2 a 11.10.
- 10.3 Si conferma il principio di includere nella determinazione del *CIR*, per le imprese che svolgono l’attività di stoccaggio, le immobilizzazioni relative ai giacimenti in esercizio alla data di presentazione della proposta tariffaria o, qualora non ancora in esercizio, per i quali siano state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni per l’avviamento dei lavori.
- 10.4 Ai fini del calcolo del capitale investito vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell’attività di stoccaggio presenti nel bilancio di soggetti diversi dall’impresa stessa.
- 10.5 Alcuni operatori hanno evidenziato l’opportunità di considerare, nel calcolo del *CIR*, gli investimenti realizzati nell’anno di presentazione della proposta tariffaria, e cioè l’anno immediatamente precedente a quello di applicazione delle tariffe. L’Autorità al riguardo ritiene che tale soluzione non sia perseguibile in quanto comporta l’adozione, ai fini tariffari, di costi presunti o stimati in luogo dei dati di costo storico desumibili dai bilanci della società. Inoltre, tale soluzione comporterebbe la necessità di ricorrere a sistematici conguagli tariffari, con una conseguente minore certezza del processo di determinazione tariffaria.
- 10.6 Infine, le imprese di stoccaggio hanno proposto di non considerare il fondo relativo ai costi di ripristino come posta rettificativa del *CIR* in quanto ciò comporterebbe di fatto la sottrazione all’impresa di stoccaggio delle risorse riconosciute dal sistema tariffario per la copertura di oneri futuri.
- 10.7 Al riguardo, l’Autorità evidenzia che, nella misura in cui tali costi sono riconosciuti dal sistema tariffario, costituiscono una fonte di finanziamento gratuita attraverso cui l’impresa può finanziare le proprie attività. L’Autorità pertanto conferma la proposta di dedurre dal *CIR* l’ammontare del fondo relativo ai costi di ripristino, con l’esclusione della quota parte del fondo accantonata dall’impresa senza una corrispondente copertura tariffaria di tale costo.

Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato di proprietà dell’impresa di stoccaggio

- 10.8 Ai fini del riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato di proprietà dell’impresa di stoccaggio, l’Autorità intende confermare quanto proposto nei paragrafi da 11.11 a 11.14 del primo documento di consultazione.
- 10.9 Alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di introdurre dei meccanismi tariffari volti a proteggere le imprese di stoccaggio dal rischio legato alla volatilità del prezzo del gas, ed in particolare di prevedere il riconoscimento di una quota di ammortamento. Al riguardo si evidenzia che tale rischio rientra nel rischio sistematico attribuito all’attività di stoccaggio, e pertanto concorre alla determinazione del parametro β .
- 10.10 L’Autorità conferma quindi la proposta di considerare il gas immobilizzato di proprietà dell’impresa di stoccaggio ai fini della determinazione della

remunerazione del capitale investito riconosciuto, prevedendo tuttavia che tale immobilizzazione non sia soggetta ad ammortamento in quanto può essere interamente recuperato al termine della concessione.

S 4. Esistono ulteriori criticità in merito alla proposta di determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini della fissazione dei parametri tariffari iniziali?

11 La remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 11.1 Ai fini della determinazione del tasso di rendimento del *CIR*, l’Autorità intende confermare il criterio del costo medio ponderato del capitale (*WACC*), applicando la formula indicata nel paragrafo 12.2 del primo documento per la consultazione, già utilizzata nel secondo periodo di regolazione.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (*D/E*)

- 11.2 L’Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha proposto di fissare il rapporto *D/E* tenendo anche conto della struttura finanziaria delle imprese del settore, determinata in riferimento ai valori contabili del capitale proprio e del capitale di debito.
- 11.3 Alcuni operatori, nelle osservazioni al primo documento per la consultazione, hanno evidenziato che, dal punto di vista metodologico, è più corretto determinare il rapporto *D/E* sulla base del valore di mercato dell’*equity*, in quanto tale approccio consente di tenere conto del valore corrente del capitale impiegato nell’attività. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che l’utilizzo del valore di mercato dell’*equity* determinerebbe una circolarità tra il livello delle tariffe e il valore del parametro *D/E*. Infatti al variare di *E* varierebbero il *WACC* e le tariffe con lo stesso segno inducendo un’analoga variazione di *E*.
- 11.4 In considerazione di quanto sopra, anche al fine di riflettere il progressivo incremento dell’incidenza del capitale di debito verificatosi nel corso del secondo periodo di regolazione, l’Autorità ritiene opportuno prevedere un incremento di tale parametro rispetto a quanto previsto nel secondo periodo di regolazione. Tuttavia, al fine di assicurare un contesto favorevole allo sviluppo della capacità di stoccaggio, si propone un intervallo compreso tra 0,8 e 1, inferiore rispetto a quello proposto nel primo documento per la consultazione.
- 11.5 L’Autorità intende inoltre confermare la proposta del primo documento per la consultazione di monitorare con attenzione l’andamento del livello di indebitamento degli operatori onde disincentivare comportamenti speculativi che possano metter a rischio la stabilità finanziaria degli stessi, riservandosi di intervenire nei casi in cui l’assetto finanziario presenti particolari criticità. In particolare potrebbero essere introdotte, anche in corso di periodo di regolazione, modalità di rideterminazione del *WACC* nel caso in cui il rapporto *D/E* superi valori oltre soglie prefissate o presenti discontinuità significative. L’Autorità potrebbe inoltre segnalare al Ministero dello sviluppo economico, per le eventuali ricadute sulle concessioni, le situazioni in cui un eccessivo rapporto del

livello di indebitamento possa mettere a rischio la sostenibilità dell'attività di stoccaggio.

Rendimento del capitale di rischio (K_e)

- 11.6 L'Autorità intende confermare il criterio del *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*. Per una descrizione più approfondita di tale criterio si rimanda ai paragrafi 12.10 e 12.11 del primo documento per la consultazione.

Rendimento delle attività prive di rischio (r_f)

- 11.7 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità, in relazione alla valorizzazione del tasso di rendimento delle attività prive di rischio r_f , ha proposto di confermare il riferimento utilizzato per il secondo periodo di regolazione, ossia la media valutata su 12 mesi dei rendimenti lordi del *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.
- 11.8 Nonostante una generale condivisione di tale proposta, alcuni operatori hanno evidenziato che l'utilizzo del *BTP* trentennale *benchmark* assicurerebbe una maggiore stabilità al livello del *WACC*. Al riguardo, si rileva che l'orizzonte temporale di riferimento dei titoli assunti come *risk-free* deve essere quantomeno comparabile alla durata del periodo di regolazione.
- 11.9 Pertanto, per il terzo periodo di regolazione, l'Autorità conferma la proposta di utilizzare il *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.
- 11.10 Ai soli fini della definizione degli scenari di riferimento per la determinazione del *WACC*, si è utilizzato un tasso di rendimento delle attività prive di rischio r_f , pari a 4,12 %, calcolato relativamente al periodo giugno 2009 – maggio 2010.
- 11.11 Per quanto concerne la fissazione del valore definitivo, l'Autorità intende utilizzare i dati più aggiornati disponibili, che, tenuto conto delle tempistiche attese per il completamento del presente procedimento, dovrebbero presumibilmente portare ad utilizzare una media dei rendimenti lordi calcolata con riferimento agli ultimi dodici mesi disponibili, presumibilmente pari al periodo luglio 2009 – giugno 2010.

Premio per il rischio di mercato (ERP)

- 11.12 Per quanto riguarda la metodologia di determinazione del premio al rischio di mercato si rimanda a quanto già indicato nei paragrafi da 12.16 a 12.19 del primo documento per la consultazione.
- 11.13 L'Autorità, considerato anche che nel corso della consultazione non sono state formulate osservazioni contrarie, intende confermare un valore di *ERP* pari al 4%, in quanto si ritiene che non sussistano ragioni per modificare il valore di tale parametro.

Rischio sistematico (β)

- 11.14 Il parametro β è una misura del rischio sistematico, dunque non diversificabile, legato all'attività considerata e non connaturato alle caratteristiche della specifica

società. Il rendimento atteso di un qualsiasi investimento azionario sarà quindi proporzionale al β ad esso associato, perché, per sua natura, il β rappresenta una misura della remunerazione che è congruo riconoscere ad un investitore per la sua esposizione al rischio.

- 11.15 Il livello di rischio sistematico dell'attività è rappresentato dal coefficiente $\beta_{unlevered}$, che misura la volatilità del rendimento del titolo considerato rispetto al rendimento medio di mercato. In base alla prassi corrente tale coefficiente può essere determinato sulla base di serie storiche rilevate quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e che fanno riferimento ad un periodo di rilevazione che varia solitamente dai tre ai cinque anni. Tuttavia, attualmente, sia in Europa che negli Stati Uniti, non si rilevano società quotate in borsa che svolgono l'attività di stoccaggio del gas come attività caratteristica esclusiva e pertanto si ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo per la determinazione di tale parametro.
- 11.16 Alcuni operatori hanno osservato che l'attività di stoccaggio presenta un profilo di rischio superiore a quello delle altre attività regolate, con particolare riferimento al rischio minerario e al rischio derivante dalla possibile introduzione di procedure concorsuali per l'allocazione della capacità di stoccaggio, e che pertanto il parametro β debba essere superiore a quello delle altre attività regolate.
- 11.17 L'Autorità, come già indicato nei paragrafi 12.23 e 12.24 del primo documento per la consultazione, condivide le suddette osservazioni degli operatori, tuttavia ritiene che:
- a) non sia opportuno attribuire all'attività di stoccaggio un livello di β superiore a quello indicato nel decreto ministeriale 3 novembre 2005 per l'attività di coltivazione, pari a 0,8;
 - b) l'attività di stoccaggio, in analogia con le altre attività regolate, presenta comunque un livello di rischiosità inferiore a quello medio di mercato, anche alla luce delle disposizioni dell'attuale quadro regolatorio.
- 11.18 L'Autorità intende pertanto proporre un valore di $\beta_{levered}$ prossimo a 0,8 tenendo conto del rischio connesso al prezzo del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei giacimenti di stoccaggio. Tale valutazione comprende peraltro il rischio minerario tipico dello svolgimento dell'attività di stoccaggio e, al fine di evitare un duplice riconoscimento tariffario del medesimo costo, saranno escluse dal riconoscimento dei costi operativi eventuali costi di assicurazione del gas immobilizzato.
- 11.19 Alcuni operatori hanno infine evidenziato nelle osservazioni al primo documento per la consultazione la necessità di prevedere un adeguamento del parametro $\beta_{levered}$ al fine di riflettere la relazione tra il valore di detto parametro e il rapporto D/E .
- 11.20 Al riguardo, occorre osservare come l'analisi del *rating* di grandi operatori di reti energetiche, nazionali ed europei, evidenzia il venir meno di una relazione matematica tra il crescere del livello di indebitamento e la rischiosità percepita dal mercato. Il crescente indebitamento di tali operatori fatto registrare negli ultimi anni, infatti, non ha in genere comportato alcun peggioramento del *rating*

(presumibilmente in ragione della minore probabilità di *default* in presenza di un ricavo tariffato *cost-reflective*). Anche sulla base di tali considerazioni l’Autorità ritiene che il piccolo aumento del rapporto *D/E* sopra segnalato non richieda necessariamente una revisione automatica del valore di $\beta_{levered}$ utilizzato nel caso di settori regolati.

Costo del debito (K_d)

- 11.21 Per quanto concerne la metodologia di determinazione del costo del debito (K_d), si rimanda a quanto indicato nei paragrafi da 12.26 a 12.30 del primo documento per la consultazione.
- 11.22 Sulla base delle informazioni ottenute tramite la raccolta dati inviata agli operatori e delle osservazioni ricevute nel corso del processo di consultazione, il costo del debito proposto nel primo documento per la consultazione risulta coerente con il costo medio di indebitamento sostenuto dalle imprese di stoccaggio, e non si evidenziano elementi che possano giustificare un sostanziale incremento del costo medio del debito nel corso del prossimo periodo di regolazione.
- 11.23 Si rileva inoltre che le imprese regolate presentano profili di rischio sostanzialmente inferiori a quelli delle imprese esposte ai rischi di mercato, e pertanto, anche in un contesto finanziario incerto, possono comunque accedere a fonti di finanziamento a costi contenuti.
- 11.24 Alla luce delle considerazioni sopra esposte l’Autorità intende confermare uno *spread* pari al valore indicato nel primo documento per la consultazione (0,45%).

Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (tc e T)

- 11.25 Come già indicato nel primo documento per la consultazione, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge finanziaria 2008)⁶ ha modificato le aliquote d’imposta per i redditi delle società (*Ires*) e per le attività produttive (*Irap*).
- 11.26 In particolare, la legge finanziaria 2008 ha introdotto norme in materia di indeducibilità degli interessi passivi oltre una certa soglia, definita in funzione del risultato operativo. Queste modifiche, che impattano sia sul livello dell’aliquota fiscale assunta ai fini regolatori per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (tc), sia sull’aliquota teorica di incidenza delle imposte sul risultato d’esercizio (T), tra l’altro riducono la convenienza delle imprese a ricorrere all’indebitamento oltre certi limiti. Questo aspetto intercetta anche una preoccupazione dell’Autorità, cioè quella di vigilare sull’equilibrio economico finanziario e sulla solidità patrimoniale delle imprese che svolgono servizi regolati.
- 11.27 Per quanto riguarda l’aliquota di incidenza delle imposte, l’Autorità intende confermare il valore già utilizzato per il calcolo del *WACC* del trasporto per il

⁶ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento ordinario n. 285.

terzo periodo di regolazione. Pertanto si propone l'adozione di un valore pari al 34%, tenendo conto dell'aliquota di incidenza delle imposte di competenza, risultante dalle informazioni desumibili dal bilancio delle imprese di stoccaggio. Al riguardo l'Autorità si riserva di valutare eventuali effetti sull'aliquota *T*, derivanti dal regime di deducibilità dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio.

- 11.28 In relazione all'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (*tc*) l'Autorità propone l'adozione di un'aliquota del 27,5% pari all'*Ires*, in analogia con quanto adottato per gli altri servizi regolati del settore del gas.

Tasso d'inflazione (*rpi*)

- 11.29 Come già indicato nel primo documento per la consultazione, l'Autorità intende definire il livello del tasso di inflazione per il terzo periodo di regolazione sulla base delle indicazioni contenute nel *Documento di programmazione economico finanziaria*, nonché delle stime di breve-medio periodo pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali, anche al fine di riflettere l'impatto dell'attuale congiuntura economica sull'andamento del tasso di inflazione.
- 11.30 Ai fini della definizione delle proposte del presente documento di consultazione in particolare, sono state considerate le stime pubblicate nel Bollettino economico della Banca D'Italia, indicate nella successiva Tabella 1, nonché il valore di inflazione programmata per gli anni 2010-2013 indicato nel *Documento di programmazione economico-finanziaria*, pari a 1,5%.
- 11.31 Per consentire una prima valutazione degli scenari di riferimento per la fissazione del WACC, l'Autorità intende considerare un tasso di inflazione atteso relativo al periodo 2010-2014 compreso nell'intervallo tra l'1,4% e l'1,6%. Ai fini della fissazione del valore definitivo, l'Autorità intende tener conto anche delle indicazioni che saranno contenute nel *Documento di programmazione economico finanziaria*, relativamente al valore di inflazione programmata per gli anni 2011-2014.

Tabella 1– Stima del tasso di inflazione previsto per il periodo 2010-2011 in Italia

	Consensus Economics	FMI	OCSE	Commissione Europea
2010	1,5%	0,9%	0,9%	1,7%
2011	1,8%-	-	0,8%	2,0%

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico n. 60 – Aprile 2010

Scenari di riferimento per la fissazione del WACC

- 11.32 Sulla base dei parametri precedentemente indicati, si arriva all'individuazione di un intervallo di valori del WACC reale *pre tax* per il servizio di stoccaggio compreso tra il 6,4% e il 6,9%. Si evidenzia che ai fini della determinazione del WACC verranno utilizzati i dati più aggiornati disponibili.

Tabella 2 – Intervallo di valori per la determinazione del WACC nel terzo periodo di regolazione del servizio di stoccaggio

Parametro	Descrizione	Stoccaggio	
<i>rf</i>	Tasso nominale attività prive di rischio	4,12%	
<i>β levered</i>	Rischio sistematico attività	0,8	
<i>ERP</i>	Premio di mercato	4,00%	
<i>Kd</i>	Rendimento capitale di debito	4,57%	
<i>D/E</i>	Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio	100%	80%
<i>T</i>	Aliquota fiscale	34,0%	
<i>tc</i>	Scudo fiscale	27,5%	
<i>rpi</i>	Inflazione	1,6%	1,4%
WACC	Costo medio ponderato del capitale	6,4%	6,9%

S 5. Esistono ulteriori criticità in merito alla proposta per la determinazione dei parametri che concorrono alla determinazione del WACC?

12 La determinazione della quota di ammortamento

- 12.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, l’Autorità conferma il criterio indicato nel paragrafo 13.1 del primo documento per la consultazione, considerando le durate convenzionali tariffarie dei cespiti riportate nella Tabella 3.
- 12.2 Per quanto riguarda le categorie di cespiti e la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, l’Autorità intende confermare quanto previsto per il secondo periodo di regolazione, ad eccezione della categoria di cespiti condotte per la quale, in analogia con quanto adottato nella regolazione del trasporto del gas naturale, si propone di incrementare la vita utile a 50 anni (rispetto ai 40 previsti nel precedente periodo di regolazione), al fine di riflettere l’effettiva durata tecnica di tale categoria di cespiti.
- 12.3 Si prevede, inoltre, di introdurre la nuova categoria di cespiti sistemi informativi, per la quale si propone una vita utile pari a 5 anni.
- 12.4 Alcuni operatori hanno evidenziato che la vita utile dei cespiti non dovrebbe essere superiore alla durata massima della concessione (inclusiva delle due

possibili proroghe e quindi pari a 40 anni) in quanto, in caso di mancato proseguimento dell'attività di stoccaggio, non sarebbe possibile recuperare una parte del capitale investito.

- 12.5 Al riguardo l'Autorità ritiene che la vita utile regolatoria debba essere in ogni caso allineata all'effettiva vita tecnica dei cespiti. Inoltre, allo stato attuale, stante la scarsità di capacità di stoccaggio, l'ipotesi di interruzione dell'attività di stoccaggio dei siti esistenti sembra quanto meno remota.

Tabella 3 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	10
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio	-
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-

S 6. Esistono ulteriori criticità in merito alla determinazione della quota di ammortamento?

13 Il trattamento dei costi di ripristino

- 13.1 L'Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha sviluppato ipotesi alternative per il riconoscimento tariffario dei costi di ripristino, definiti dall'articolo 2 della deliberazione n. 50/06 come i costi per lo smantellamento, la dismissione e la chiusura degli impianti di stoccaggio, ivi inclusa la chiusura mineraria dei pozzi.
- 13.2 L'Autorità, nel definire i nuovi criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino, ha proposto i seguenti obiettivi specifici, che sono stati peraltro condivisi dalla maggior parte degli operatori:

- a) adottare un criterio di riconoscimento dei costi di ripristino che riduca il livello di incertezza per le imprese;
 - b) assicurare la disponibilità dei fondi accantonati al momento del ripristino dei siti;
 - c) garantire la semplicità gestionale (per gli operatori e per il regolatore).
- 13.3 A tal fine l’Autorità ha individuato le tre ipotesi alternative di seguito riassunte:
- **Ipotesi B.1:** prevede il riconoscimento dei costi di ripristino nei costi operativi dell’impresa (come già avvenuto durante i precedenti periodi di regolazione dello stoccaggio), prevedendo che tali costi siano valorizzati secondo il rapporto tra il valore del costo stimato e la vita utile residua del giacimento di stoccaggio;
 - **Ipotesi B.2:** prevede il riconoscimento di una quota di accantonamento annua, determinata in misura pari al rapporto tra il valore del costo stimato e la vita utile residua del giacimento di stoccaggio;
 - **Ipotesi B.3:** prevede l’introduzione di una specifica componente tariffaria destinata alla copertura dei costi di ripristino che alimenti un apposito fondo presso la CCSE.
- 13.4 La maggior parte degli operatori ha ritenuto preferibile l’ipotesi B.2, in quanto più coerente con la natura dei costi di ripristino.
- 13.5 Un operatore tuttavia ha espresso la propria preferenza per l’ipotesi B.1, che prevede la copertura dei costi di ripristino attraverso l’applicazione di una componente *commodity*; al riguardo si rileva, come peraltro già indicato nel primo documento per la consultazione, che tale ipotesi non garantisce la certezza della copertura dei costi di ripristino in quanto il gettito della componente *commodity* è legato all’andamento delle movimentazioni da parte degli utenti del servizio.
- 13.6 L’Autorità, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, intende confermare l’adozione dell’ipotesi B.2, prevedendo tuttavia che la quota annua di accantonamento sia determinata dividendo la stima complessiva dei costi di ripristino per la durata massima della concessione, pari a 40 anni.
- 13.7 Per quanto concerne la stima dell’entità dei costi di ripristino, l’Autorità, intende proporre:
- una valutazione *ex-ante*, sulla base di una stima peritale effettuata da soggetti terzi, del costo di ripristino al netto del valore residuo dei beni e dei terreni, nonché di eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 3 novembre 2005; tale valutazione deve essere supportata da *benchmark* con realtà simili; il costo verrebbe determinato con riferimento a ciascun sito di stoccaggio e il valore così determinato sarebbe soggetto ad una rivalutazione annuale;
 - una revisione dei costi di ripristino su istanza motivata dell’impresa di stoccaggio all’inizio di ciascun periodo di regolazione tariffaria, sulla base dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime, dei costi di appalti e

manodopera e di possibili innovazioni tecnologiche; anche tale revisione dovrebbe essere supportata da stima peritale.

- 13.8 Nel caso le imprese di stoccaggio non riescano a fornire una perizia effettuata da soggetti terzi entro le tempistiche previste per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2011, si propone di applicare transitoriamente i valori ricavabili dalla perizie "interne" effettuate dalle imprese di stoccaggio.

S 7. Esistono ulteriori criticità in merito ai criteri proposti per il trattamento dei costi di ripristino?

14 Determinazione dei costi operativi riconosciuti

- 14.1 L'Autorità, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, intende confermare i criteri generali espressi nei paragrafi da 15.1 a 15.9 del primo documento per la consultazione.
- 14.2 In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 15.3 del primo documento per la consultazione, non sono da comprendere nei costi operativi le voci di costo derivanti dalla sottoscrizione di assicurazione sui quantitativi di gas immobilizzati o immessi nei siti di stoccaggio, in quanto la remunerazione del rischio minerario è assicurata nella determinazione del parametro β , come indicato nel paragrafo 11.18.
- 14.3 Inoltre l'Autorità, anche in considerazione di quanto richiesto da un operatore nel corso del processo di consultazione, intende calcolare il valore dei costi riconosciuti per il calcolo del *profit sharing* (anno termico 2009-2010), come prodotto tra il corrispettivo unitario variabile *CVS* relativo all'anno termico 2009-2010 e l'energia movimentata nel medesimo anno termico, al fine di tenere conto di eventuali costi ricorrenti derivanti dalla messa a regime dei campi di stoccaggio, in analogia con quanto previsto nel settore del trasporto.
- 14.4 Pertanto, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2011, qualora i costi operativi effettivi relativi all'anno solare 2009 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti alle imprese di stoccaggio nell'anno termico 2009-2010, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2011} = [COE_{2009} + 0,5 * (COR_{2009} - COE_{2009})] * (1 + RPI_{2010} - X) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove:

- COR_{2011} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2011;
- COE_{2009} è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*;
- COR_{2009} è il vincolo dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2009-2010, pari al prodotto del corrispettivo unitario variabile *CVS* per l'energia

movimentata nell'anno termico 2009-2010 dalle imprese di stoccaggio, tenuto conto della riduzione di cui beneficia l'energia in immissione in fase di erogazione e della maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CVS applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico;

- RPI_{2010} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2010, pari al 2,1%;
- RPI_{2011} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2011;
- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 2%;
- \bar{X} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione, calcolato secondo i criteri di cui al capitolo 19.

14.5 Invece, nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno solare 2009 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, si conferma la proposta di definire il livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2011, aggiornando il valore dei costi operativi riconosciuti nell'anno di riferimento, vale a dire nell'anno termico 2009-2010; in particolare i costi operativi riconosciuti per l'anno 2011 saranno fissati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$COR_{2011} = COR_{2009} * (1 + RPI_{2010} - X) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente paragrafo 14.4.

- 14.6 Le imprese di stoccaggio, nelle osservazioni al primo documento per la consultazione, hanno richiesto l'integrale riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti nel corso del 2009, anche qualora questi risultino superiori a quelli riconosciuti per l'anno termico 2009-2010. In particolare, è stata evidenziata la necessità di tenere conto, nella determinazione del costo operativo riconosciuto, dei costi operativi emergenti derivanti dallo sviluppo delle nuove infrastrutture di stoccaggio. Al riguardo, un operatore ha proposto di prevedere il riconoscimento parametrico di detti costi in misura pari all'1% degli investimenti realizzati nel quarto anno solare precedente l'anno di presentazione delle proposte tariffarie.
- 14.7 Si rileva che i criteri generali di regolazione tariffaria⁷ prevedono il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un operatore efficiente; al riguardo si evidenzia che le imprese di stoccaggio, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 72/09, non hanno presentato elementi sufficienti a giustificare l'incremento dei costi operativi rispetto a quelli assunti come riferimento tariffario.
- 14.8 Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il terzo periodo di regolazione, l'Autorità intende limitare il mantenimento in capo alle imprese dei benefici derivanti dai maggiori recuperi di efficienza, residuati dal precedente

⁷ Riferimento all'Articolo 13, comma 1, del Regolamento CE n. 715/2009.

periodo di regolazione, secondo un opportuno dimensionamento del recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione (cfr. capitolo 19).

- 14.9 L'Autorità si riserva la possibilità di ridefinire, a partire dal quarto periodo regolatorio, la percentuale di ripartizione delle maggiori efficienze tra impresa regolata ed utenti del servizio: la percentuale attribuita alle imprese non potrà comunque essere superiore al 50%.

S 8. Esistono ulteriori criticità in merito ai criteri per la determinazione dei costi operativi?

15 Ripartizione dei ricavi

15.1 L'Autorità, ai fini della ripartizione dei ricavi, intende confermare i criteri indicati nei paragrafi da 16.1 a 16.5 del primo documento per la consultazione, anche in considerazione della piena condivisione degli operatori, e pertanto propone la seguente suddivisione delle quote di ricavo:

- a) RS^S è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale di *cushion gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni, fabbricati, sistemi informativi, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi; in tale quota dei ricavi è inclusa la quota dei ricavi a copertura dei costi di ripristino;
- b) RS^{PE} è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di capacità di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in *pseudo working gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi e condotte;
- c) RS^{PI} è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di capacità di iniezione, costituita dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte; al 25% del valore relativo, pozzi;
- d) RS^D è componente di ricavo attribuita al corrispettivo per la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico di gas naturale e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;
- e) RS^E è la componente di ricavo attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.

16 Criteri di incentivazione per lo sviluppo dei siti di stoccaggio

16.1 L'Autorità, ai fini della definizione dei criteri di incentivazione per lo sviluppo dei siti di stoccaggio, intende sostanzialmente confermare i criteri indicati nel primo documento per la consultazione.

- 16.2 Tuttavia, in una logica di semplificazione gestionale e al fine di assicurare un quadro favorevole allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, l’Autorità intende superare i vincoli in merito all’ammissibilità dell’investimento al trattamento incentivante di cui al paragrafo 17.17 del primo documento di consultazione.
- 16.3 Le imprese di stoccaggio non hanno ritenuto condivisibile l’introduzione di meccanismi di incentivazione finalizzati ad accelerare l’entrata in esercizio delle nuove infrastrutture, in quanto ritengono che i tempi di realizzazione dei siti di stoccaggio siano fortemente condizionati dalle tempistiche del processo autorizzativo, su cui le imprese non eserciterebbero alcun controllo. Le imprese hanno pertanto proposto di continuare ad applicare le maggiori remunerazioni alle immobilizzazioni in corso, a prescindere dalle tempistiche di messa in esercizio delle infrastrutture.
- 16.4 L’Autorità tuttavia, stante l’attuale scarsità di capacità di stoccaggio, ritiene imprescindibile, anche al fine di garantire una convergenza dei criteri tariffari tra settore elettrico e gas, l’introduzione di meccanismi volti ad accelerare il processo di realizzazione e la messa in esercizio dei nuovi siti di stoccaggio, prevedendo tuttavia elementi di flessibilità al fine di tenere conto dell’imponderabilità del processo di autorizzazione.
- 16.5 Nella determinazione di tali meccanismi, l’Autorità intende fissare degli obiettivi di sviluppo della capacità di stoccaggio coerenti con il programma lavori presentato dall’impresa al Ministero dello sviluppo economico e all’UNMIG ai sensi del disciplinare tipo delle concessioni di stoccaggio, nonché di eventuali ulteriori programmi di attuazione previsti da disposizioni di legge.
- 16.6 Fino alla definizione di tali meccanismi, l’Autorità intende comunque riconoscere la remunerazione base alle immobilizzazioni in corso.

Trattamento dei costi compensativi

- 16.7 L’Autorità, ai fini della definizione delle modalità di trattamento dei costi compensativi e ambientali, intende introdurre meccanismi di responsabilizzazione in analogia a quanto previsto per il settore della rigassificazione del gas naturale liquefatto.
- 16.8 In particolare si conferma la formula proposta nel paragrafo 17.22 del primo documento per la consultazione, prevedendo tuttavia di:
- a) applicare il meccanismo di responsabilizzazione ai soli costi compensativi, in quanto i costi ambientali non sono direttamente controllabili dalle imprese di stoccaggio;
 - b) modificare la soglia per la determinazione del livello sostenibile dei costi compensativi.
- 16.9 Con riferimento invece al livello sostenibile di costi compensativi, alcuni operatori hanno evidenziato che una soglia di costi compensativi ed ambientali pari al 3% dei costi infrastrutturali pertinenti all’investimento specifico risulta eccessiva, sottolineando inoltre come, una volta definita, tale soglia diventi il riferimento per le amministrazioni locali, riducendo quindi la capacità delle imprese di stoccaggio di negoziare costi compensativi ed ambientali inferiori.

16.10 L'Autorità ritiene condivisibili le osservazioni degli operatori sopra riportate e, anche sulla base delle evidenze dell'ammontare dei costi compensativi riscontrate nell'ambito delle raccolte dati avviate nel corso del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 72/09, propone l'adozione di un livello sostenibile di costi compensativi pari al 2%, considerato anche che è già previsto uno specifico contributo compensativo, introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge finanziaria 2008.

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

16.11 L'Autorità, con riferimento alle disposizioni relative al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, conferma i criteri indicati nei paragrafi da 17.23 a 17.26 del primo documento per la consultazione.

Altri contributi per ricadute sul territorio

16.12 L'Autorità, con riferimento ai criteri di riconoscimento tariffario di eventuali contributi erogati in conto esercizio dalle imprese di stoccaggio a titolo di compensazione per le ricadute sul territorio, conferma i criteri indicati nei paragrafi 17.27 e 17.28 del primo documento per la consultazione.

16.13 L'Autorità inoltre conferma le proposte di cui al paragrafo 17.29 del primo documento per la consultazione in merito alla possibilità di consentire agli operatori di distribuire le risorse destinate alla generalità dei clienti finali (derivanti da norme di legge o erogati su base volontaria) utilizzando gli stessi strumenti previsti per la distribuzione del *bonus* gas; si conferma inoltre che detti strumenti possano essere utilizzati qualora gli enti locali (in particolar modo le Regioni o le Amministrazioni Comunali) restituiscano alla generalità dei clienti finali somme ottenute a titolo compensativo⁸.

Riconoscimento degli oneri finanziari

16.14 In relazione al tema della capitalizzazione degli oneri finanziari, l'Autorità conferma la proposta descritta nel paragrafo 17.30 del primo documento per la consultazione.

17 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese di stoccaggio

17.1 Per le nuove imprese di stoccaggio che attivano l'attività di stoccaggio nel terzo periodo di regolazione, l'Autorità conferma i criteri per la determinazione dei ricavi di riferimenti descritti nei paragrafi da 18.1 a 18.6 del primo documento per la consultazione.

⁸ Si considerino per esempio le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, dello schema di Decreto legislativo.

- 17.2 Per quanto riguarda la valorizzazione del *cushion gas* endogeno l'Autorità propone di confermare il criterio indicato nei paragrafi da 18.9 a 18.11 del primo documento per la consultazione.

18 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto

- 18.1 Ai fini dell'aggiornamento in corso di periodo di regolazione della quota parte dei ricavi riconducibile al capitale investito riconosciuto, si confermano i criteri per la rideterminazione del *CIR* indicati nei paragrafi 19.1 e 19.2 del primo documento per la consultazione.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti

- 18.2 Ai fini dell'aggiornamento in corso di periodo di regolazione della quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti, si confermano i criteri indicati nel paragrafo 19.3 del primo documento per la consultazione.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti

- 18.3 Ai fini dell'aggiornamento in corso di periodo di regolazione della componente di ricavo addizionale riconosciuta ai nuovi investimenti che saranno realizzati nel corso del terzo periodo di regolazione a partire dall'esercizio 2010, si confermano i criteri indicati nei paragrafi 19.4 e 19.5 del primo documento per la consultazione.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del corrispettivo unitario variabile CVS

- 18.4 L'Autorità conferma i criteri indicati nei paragrafi 19.6 e 19.7 del primo documento per la consultazione ai fini dell'aggiornamento in corso di periodo regolatorio del corrispettivo unitario variabile *CVS*.

Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento

- 18.5 Ai fini della determinazione del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento, l'Autorità intende confermare i criteri indicati nei paragrafi da 19.8 a 19.12 del primo documento per la consultazione.

Aggiornamento a seguito di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

- 18.6 Ai fini dell'aggiornamento delle quote di ricavo riconosciute all'impresa di stoccaggio nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione, ove il sito continui ad operare, si confermano i criteri indicati nei paragrafi 19.13 e 19.14 del primo documento per la consultazione.

19 Criteri per la fissazione dell'*X-factor*

- 19.1 L'Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha proposto di modificare il criterio di definizione del coefficiente di recupero di produttività, al fine di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) favorire l'incremento dell'efficienza delle imprese;
 - b) assicurare la coerenza tra il coefficiente di recupero di produttività e i differenti margini di efficientamento delle imprese;
 - c) garantire la semplicità applicativa;
 - d) proporre un *X-factor* oggettivamente sostenibile.
- 19.2 La proposta di modifica del criterio di definizione del recupero di produttività è stata sottoposta all'applicazione della procedura *AIR* e pertanto sono state individuate le tre ipotesi alternative di seguito riassunte:
- **Ipotesi C.1:** prevede il mantenimento dell'attuale criterio di determinazione di un recupero di produttività unico per tutte le imprese che operano nel settore dello stoccaggio del gas.
 - **Ipotesi C.2:** prevede l'applicazione di un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa, applicando a ciascuna di esse il medesimo criterio (dimensionando il coefficiente di recupero di produttività in modo da assorbire il *profit sharing* in uno specifico periodo temporale);
 - **Ipotesi C.3:** prevede l'applicazione di un coefficiente di recupero di produttività differenziato per impresa come nell'ipotesi C.2, definito sulla base del grado di efficienza relativa degli operatori.
- 19.3 Gli operatori hanno espresso la loro preferenza per l'ipotesi C.2, in considerazione della necessità di prevedere recuperi di produttività differenziati per ogni impresa di stoccaggio, considerate anche le complessità applicative dell'ipotesi C.3.
- 19.4 Pertanto, l'Autorità conferma la proposta di adottare l'ipotesi C.2 in quanto, come indicato nel primo documento per la consultazione, oltre a garantire un elevato livello di semplicità applicativa, risulta particolarmente efficace sotto i profili dell'incentivazione di comportamenti efficienti da parte delle imprese.
- 19.5 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno solare 2009 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, l'Autorità propone di applicare un *X-factor* pari a zero.

PARTE III

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

20 La struttura tariffaria

Tariffa unica nazionale

- 20.1 L'Autorità, in considerazione della condivisione di gran parte degli operatori, anche per il terzo periodo di regolazione intende mantenere la previsione di una tariffa unica nazionale, e conferma i criteri indicati nei paragrafi da 21.1 a 21.5 del primo documento per la consultazione.
- 20.2 Al riguardo, si evidenzia che un'impresa di stoccaggio ha manifestato la propria contrarietà al mantenimento della tariffa unica nazionale, in quanto tale previsione potrebbe comportare una deresponsabilizzazione al controllo dei costi da parte delle altre imprese di stoccaggio.
- 20.3 L'Autorità tuttavia ritiene che la tariffa unica nazionale sia ancora uno strumento necessario per favorire l'ingresso di nuovi operatori e superare l'attuale scarsità di capacità di stoccaggio. Inoltre la responsabilizzazione dovrebbe essere garantita dalle dinamiche della tariffa di riferimento.

<p><i>S 9. Esistono ulteriori criticità in merito alla proposta di mantenere la tariffa unica nazionale?</i></p>
--

Tariffa di stoccaggio per il servizio su base continuo annuale

- 20.4 L'Autorità propone di mantenere la medesima struttura tariffaria adottata per il precedente periodo di regolazione, prevedendo che l'impresa di stoccaggio applichi all'utente del servizio la tariffa TS calcolata secondo la seguente formula:

$$TS = (f_s + US_1 + US_2) * S + f_{PI} * PI + f_{PE} * \sum \sigma_i * PE_i + CVS * \sum \gamma_i * E_i + f_D * S_S$$

dove:

- f_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
- US_1 è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, espressa in euro/gigajoule per anno;
- US_2 è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dal contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo dei siti di cui al paragrafo 16.11, espressa in euro/gigajoule per anno;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;
- f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PI è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;

- f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PE_i è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'articolo 8 della deliberazione n. 119/05;
- σ_i è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, per il servizio di stoccaggio minerario e per il servizio di bilanciamento operativo e valore pari a 2 per la prestazione di punta aggiuntiva del servizio di stoccaggio di modulazione;
- CVS è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
- γ_i è un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
- E_i è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto dei consumi tecnici, espressa in gigajoule;
- f_D è il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;
- S_s è la capacità di stoccaggio strategico attribuita su base annuale all'utente del servizio, espressa in gigajoule.

- 20.5 A differenza di quanto indicato nel primo documento di consultazione, l'Autorità intende eliminare le riduzioni tariffarie riconosciute per le prestazioni di erogazione del servizio minerario e bilanciamento operativo, in quanto non si ritiene corretto differenziare la tariffa in funzione della destinazione d'uso della capacità di stoccaggio.
- 20.6 Si confermano inoltre i criteri indicati nei paragrafi 21.8, 21.9 e 21.11 del primo documento per la consultazione in relazione rispettivamente al trattamento degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, alla capacità di erogazione in fase di iniezione e al riproporzionamento dei corrispettivi di capacità in proporzione alla durata del conferimento.
- 20.7 L'Autorità intende inoltre confermare la maggiorazione del corrispettivo unitario CVS, applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, come già indicato nel paragrafo 21.10 del primo documento per la consultazione. Riconoscendo che tali giacenze possono concorrere a garantire la punta di erogazione a fine periodo invernale, l'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre una franchigia, pari al 10% della capacità di spazio conferita all'utente, nell'ambito della quale non è applicato il corrispettivo unitario variabile CVS.

S 10. Si condivide la proposta di eliminare le riduzioni tariffarie riconosciute per le prestazioni di erogazione del servizio minerario e di bilanciamento operativo?

S 11. Si ritiene condivisibile l'entità della franchigia nell'ambito della quale non è applicato il corrispettivo unitario variabile CVS?

Modalità di calcolo dei corrispettivi di *capacity*

20.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di *capacity* l'Autorità conferma i criteri descritti nei paragrafi da 21.12 a 21.17 del primo documento per la consultazione.

Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico

20.9 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico, l'Autorità conferma i criteri descritti nei paragrafi 21.18 e 21.19 del primo documento per la consultazione.

Il corrispettivo unitario variabile

20.10 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile CVS, l'Autorità conferma i criteri di carattere generale descritti nei paragrafi da 21.20 a 21.23 del primo documento per la consultazione.

20.11 L'Autorità propone di dimensionare il corrispettivo unitario variabile CVS non solo sulla base dell'energia movimentata, ma anche in considerazione dell'energia relativa ai quantitativi medi in giacenza alla fine degli anni termici del secondo periodo di regolazione.

20.12 Tuttavia, al fine di limitare l'impatto sul *driver* tariffario di possibili fenomeni contingenti che hanno influenzato l'utilizzo degli stoccaggi nel 2009, in luogo dell'energia movimentata nel corso dell'anno 2009 proposta nel paragrafo 21.20 del primo documento per la consultazione, l'Autorità propone di utilizzare come *driver* tariffario il valore medio dell'energia annuale movimentata nel secondo periodo di regolazione.

20.13 Sulla base dei dati attualmente disponibili l'energia media annuale movimentata, inclusiva delle giacenze medie a fine periodo, è complessivamente pari a $832,053642 \cdot 10^6$ gigajoule, di cui $804,309081 \cdot 10^6$ gigajoule relativi alla società Stogit Spa e $27,744561 \cdot 10^6$ relativi alla società Edison Stoccaggio.

S 12. Esistono ulteriori criticità in merito alla proposta di calcolo dei corrispettivi?

Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione

20.14 L'Autorità intende confermare i criteri relativi alla determinazione delle tariffe per prestazioni di extra punta di erogazione già adottati nel precedente periodo di regolazione e descritti nei paragrafi 21.24 e 21.25 del primo documento per la consultazione.

20.15 In coerenza con le disposizioni vigenti, l'Autorità intende confermare la possibilità per l'impresa di stoccaggio di trattenere i ricavi derivanti dall'allocazione di suddetta capacità.

Meccanismo di perequazione del sistema

20.16 L'autorità conferma i criteri per la definizione di meccanismi di perequazione dei ricavi descritti nei paragrafi da 21.26 a 21.28 del primo documento per la consultazione.

21 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio

21.1 L'Autorità, anche in considerazione della sostanziale condivisione da parte della maggior parte degli operatori, conferma i criteri per la definizione di corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio e per l'offerta di capacità interrompibile descritti nei paragrafi da 22.1 a 22.6 del primo documento per la consultazione.

21.2 Alcuni operatori hanno tuttavia evidenziato l'opportunità di prevedere un criterio di determinazione dei corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi che consenta di riflettere il valore di mercato dei servizi offerti. Al riguardo si evidenzia che, qualora venissero individuati servizi diversi dai servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico (coperti dalla tariffa di stoccaggio di cui al precedente paragrafo 20.4), salvo l'introduzione di procedure concorsuali per la loro allocazione, l'articolazione tariffaria di tali servizi dovrà necessariamente avvenire sulla base del criterio generale di *cost reflectivity*.

21.3 Con particolar riferimento all'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, al fine di evitare che l'impresa di stoccaggio riceva una doppia remunerazione a fronte del conferimento della medesima capacità, l'Autorità intende prevedere che i maggiori ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi interrompibili di stoccaggio siano integralmente restituiti al sistema attraverso l'applicazione del fattore correttivo di cui al paragrafo 18.5.

S 13. Esistono ulteriori criticità in merito alla determinazione dei corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi?

22 Enucleazione dei costi relativi al servizio di misura riconosciuti dalle tariffe di stoccaggio

22.1 L'Autorità conferma, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09, i criteri indicati nel paragrafo 23.1 del primo documento per la consultazione ai fini dell'enucleazione dei costi del servizio di misura dalle tariffe del servizio di stoccaggio.

22.2 L'individuazione dei costi operativi relativi al servizio di misura da escludere nel ricalcolo della tariffa di stoccaggio avviene con riferimento ai prospetti trasmessi ai sensi della deliberazione n. 11/07.

22.3 Al fine dell'enucleazione dei costi, si evidenzia che, ai sensi della definizione di attività di misura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 11/07 (articolo 4, comma 17) tra i costi relativi al servizio di misura del trasporto gas rientrano tutti

i costi derivanti dalle operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto, anche qualora tali dati di misura siano ottenuti convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

- 22.4 L'Autorità propone per l'anno 2011 l'applicazione transitoria di un corrispettivo tariffario capacitivo per il servizio di misura, applicato alla capacità di spazio impegnata da ciascun utente del servizio. I ricavi derivanti dall'applicazione di tale corrispettivo transitorio saranno sottoposti all'analogo meccanismo di perequazione previsto per i ricavi del servizio di stoccaggio.
- 22.5 Ai fini della determinazione del corrispettivo transitorio di cui al precedente paragrafo 22.4, si considera un *X-factor* pari a zero, in analogia con quanto disposto per il corrispettivo transitorio per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09.